



17765/16

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezione Prima Civile

Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati

Oggetto: dichiarazione di fallimento di s.n.c. - omessa convocazione dei soci ill. resp. - reclamo da parte della sola società - declaratoria di inammissibilità - omessa analoga impugnazione dei soci - ricorso in cassazione dei soci ill. resp. - inammissibilità - questione

R.G.N. 16192/15
Cron. 17765
Rep. C.I.
Ud. 12.7.2016

Dott. Aniello Nappi
Dott. Antonio Didone
Dott. Rosa Maria Di Virgilio
Dott. Massimo Ferro
Dott. Mauro Di Marzio

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere relatore
Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

Eredi Anna in proprio e l.r.p.t. Eredi Vincenzo & C. s.n.c.,
Eredi Vincenzo & C. s.n.c.,
Valentina, Federico, Vanessa, Anna,
rappr. e dif. dall'avv. Pasquale,

, come da procura a margine

dell'atto

-ricorrenti-

1383
2016

Fallimento Eredi
rappr. e dif. dall'avv.

Vincenzo & C. s.n.c., in persona del curatore fall. p.t.,

, come da procura in calce all'atto

-controricorrente-

per la cassazione della sentenza App. Roma 15.12.2014, n. 7707/2014, RG 51892/2014, Rep. 11176/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 12 luglio 2016 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

uditi gli avvocati per il controricorrente fallimento;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Anna Maria Soldi che ha concluso per l'inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso.

IL PROCESSO

Anna in proprio e nella veste di legale rappresentante della società Eredi Mandara Vincenzo & c. s.n.c., nonché i soci illimitatamente responsabili della medesima, dunque Anna, Valentina, Federico, Vanessa e Pasquale, impugnano la sentenza App. Roma 15.12.2014 n. 7707 con cui veniva rigettato il reclamo della medesima s.n.c. avverso la sentenza Trib. Latina 8.7.2014 dichiarativa del fallimento sia della società che dei predetti soci, in estensione al primo.

Rilevò la corte d'appello che il reclamo, svolto unicamente dalla società e non dai soci dichiarati falliti, era inammissibile, apparendo la reclamante unicamente legittimata ad impugnare la sentenza del tribunale per la parte in cui essa aveva dichiarato il proprio fallimento, dunque non potendo dolersi del vizio di convocazione dei soci avanti al primo giudice. In ogni caso, peraltro, Anna, amministratrice e legale rappresentante della s.n.c., benché costituitasi in sede di reclamo solo in tale qualità, aveva ricevuto - nella medesima veste - la notificazione ex art.15 l.f. e pertanto ben poteva esercitare il proprio diritto di difesa avanti al tribunale.

In secondo luogo, veniva rigettata la doglianza concernente i presupposti soggettivi della fallibilità, ricadendo sul debitore l'onere di provarne il possesso congiunto ai fini impeditivi di cui all'art.1 l.f., non avendo la società indicato in termini esatti l'attivo, i ricavi e i debiti esimenti, né contraddetto le risultanze degli accertamenti della Guardia di Finanza, che avevano segnalato una situazione debitoria pari a 2.491.913 euro, né infine contrastato l'insolvenza.

Anche il terzo motivo di reclamo era rigettato, avendo la società contrastato in modo generico il credito dell'istante Miscio Sante & figli s.n.c., portato da sentenza passata in giudicato.

Il ricorso è affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso il fallimento. Le parti hanno depositato memoria.

I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il *primo motivo* i ricorrenti deducono la nullità della sentenza impugnata e dell'intero processo, non avendo il giudice di secondo grado ordinato l'integrazione del contraddittorio in favore dei soci illimitatamente responsabili né rimesso la causa al primo giudice, così violando gli artt.2291 cod.civ., 102 cod.proc.civ., 1 e 147 l.f.

Con il *secondo motivo*, e con riguardo specificamente alle posizioni dei soci Valentina e Pasquale, viene fatta valere la violazione di legge, quanto alla pronuncia resa nei confronti di tali ricorrenti, per essere stata effettuata loro una notificazione del ricorso-decreto ai sensi dell'art.143 cod.proc.civ. ma senza adeguato espletamento da parte dell'ufficiale giudiziario delle ricerche *in loco* circa la rispettiva irreperibilità.

Con il *terzo motivo*, viene fatta valere la ulteriore violazione di legge, ancora quanto alla notifica del ricorso-decreto verso i due soci di cui al motivo precedente, per via dell'omesso rispetto del termine di 15 giorni liberi di cui all'art.15 l.f. tra la notifica e l'udienza avanti al tribunale.

Osserva in via preliminare il Collegio l'infondatezza dell'eccepito difetto di legittimazione processuale al controricorso per cassazione della curatela del fallimento, posto che l'atto di "conferma" della "autorizzazione già data alla costituzione nel giudizio indicato in istanza", in base al tenore letterale del provvedimento del giudice delegato del fallimento stesso, vale anche come ratifica della attività difensiva, così espletata dal nuovo legale designato dal curatore, secondo le rispettive competenze afferenti alla nomina ai sensi degli artt.31 e 25 l.f., tenuto conto del carattere oggettivo della citata autorizzazione, integrativa dei poteri dell'organo autorizzato ed evidentemente data all'organo stesso, nella continuità della sua carica e a prescindere dalla persona fisica che la riveste.

1. Il ricorso, per la parte in cui esso si riferisce a censura proposta dalla società, è *inammissibile*, per tardività, essendo stato notificato oltre il 30° giorno successivo alla notifica della sentenza attuata dalla cancelleria alla medesima parte costituita, ai sensi dell'art.18 co.13 e 14 l.f., applicandosi in generale il principio, conseguente alla specialità di tale disciplina, per cui anche la notifica della sentenza reiettiva del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi dell'art. 18, co. 13, l.f., dal cancelliere mediante posta elettronica certificata (PEC), *ex art. 16, co. 4, del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif, dalla l. n. 221 del 2012*, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione in cassazione *ex art. 18, co. 14, l.f.*, non ostandovi il nuovo testo dell'art. 133, co. 2, cod.proc.civ., come novellato dal d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla l. n. 114 del 2014, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 cod.proc.civ. (Cass. 10525/2016). Sul punto l'attestazione telematica prodotta ha trovato una contestazione solo generica.

2. Quanto alle censure provenienti dai soci, e procedendo a trattazione congiunta dei *tre motivi* stante la loro evidente connessione, ne va affermata la inammissibilità, per plurimi profili: si tratta in primo luogo di doglianze recate da soggetti che non avevano rivestito la qualità di parte del procedimento di reclamo, dunque difettando

in capo a ciascuno di essi la legittimazione a proporre l'impugnazione per cassazione. Opera in tema il principio, qui da ribadire, per cui la legittimazione a proporre l'impugnazione, o a resistere ad essa, "spetta solo a chi abbia assunto la veste di parte nel giudizio di merito, secondo quanto risulta dalla decisione impugnata, tenendo conto sia della motivazione che del dispositivo, a prescindere dalla sua correttezza e corrispondenza alle risultanze processuali nonché alla titolarità del rapporto sostanziale, purché sia quella ritenuta dal giudice nella sentenza della cui impugnazione si tratta." (Cass. 20789/2014, 16100/2006). Invero è pacifico che i soci non avevano reclamato la sentenza di fallimento né avevano esplicitato intervento in quel procedimento.

In secondo luogo osserva il Collegio che le questioni attinenti all'erroneo procedimento di notificazione ai soci Valentina e Pasquale, nonché all'omesso rispetto del termine dilatorio di cui all'art.15 l.f., appaiono del tutto nuove, in quanto non oggetto di trattazione avanti al giudice del reclamo e come tali parimenti inammissibili.

3. E' poi ulteriormente *inammissibile* il (primo) motivo con cui i soci sostengono la propria legittimazione al ricorso per cassazione, benché non abbiano rivestito la qualità di parte avanti alla corte d'appello, posto che tra società e soci illimitatamente responsabili dichiarati entrambi falliti non sussiste una vicenda di litisconsorzio necessario. Vero è, come di recente statuito da questa Corte, che nel procedimento per la dichiarazione di fallimento di società con soci illimitatamente responsabili, l'obbligo di convocazione di questi ultimi, sancito dall'art. 147, co. 3, l.f., nel testo successivo alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 5 del 2006, trova giustificazione non in un loro generico interesse riferito alla dichiarazione di fallimento della società, ma nel fatto che detta dichiarazione produce anche il loro fallimento; ne consegue che, siccome la sentenza che dichiara il fallimento della società e dei soci contiene una pluralità di dichiarazioni di fallimento, tra loro collegate da un rapporto di dipendenza unidirezionale, trovando la dichiarazione di fallimento del socio il suo presupposto nella dichiarazione di fallimento della società (la cui nullità travolge anche la prima, mentre non è vero il contrario), la mancata convocazione del socio determina unicamente la nullità del suo fallimento, ove specificamente impugnato, ma non si riflette sulla validità della pronuncia emessa nei confronti della società (Cass. 1105/2016, 7181/2013). La sentenza di fallimento, pronunciata *in thesi* senza regolare contraddittorio in confronto di tutti i soci illimitatamente responsabili, era stata impugnata solo dalla società e non dai soci, mentre proprio la mancata impugnazione da parte di questi ultimi ha indotto la corte d'appello a dichiarare inammissibile l'eccezione di nullità proposta in proposito dalla società e debitamente trattata in quella sede. Ne consegue che sul fallimento dei soci s'è formato il giudicato e la questione non può essere riproposta in cassazione, non potendo invero i soci dedurre nella presente sede la nullità che non avevano dedotto in sede di reclamo. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, "*in base ai principi generali del processo la rilevanza d'ufficio di una questione trova limite nel giudicato interno formatosi in conseguenza della pronunzia esplicita o implicita su di essa nel precedente grado di giudizio assunta*" (Cass. 16094/2003, 194/2002). Né sussiste violazione dell'art. 331 cod.proc.civ. perché va contrastato

L'assunto secondo cui nel procedimento prefallimentare vi sia litisconsorzio necessario tra la società e i soci illimitatamente responsabili (Cass. 20166/2004): il difetto di tale qualità è stato affermato, con principi che possono essere ribaditi anche dopo la riforma del 2006-2007 (che nulla ha modificato sul punto), sia perché tale socio non è legittimato a contestare il fondamento della dichiarazione di fallimento della società, sia perché egli può opporsi alla estensione del fallimento nei propri confronti, facendo valere la eventuale estraneità alla compagine sociale, sia, infine, perché è in grado di fruire della eventuale revoca della dichiarazione di fallimento, che priverebbe di effetti tale pronuncia, siccome dipendente ed accessoria, in applicazione del principio generale di cui all'art. 336 cod.proc.civ. Peraltro, la esclusione della qualità di litisconsorte necessario non impedisce che il socio intervenga o sia chiamato nel giudizio concernente la dichiarazione di fallimento della società, né la proposizione da parte sua di un'autonoma azione diretta all'accertamento della caducazione dell'effetto estensivo, in considerazione della revoca di tale dichiarazione (Cass. 12170/2005, 13357/2007).


Il ricorso pertanto va dichiarato inammissibile, con pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità secondo le regole della soccombenza e meglio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in favore del controricorrente in euro 7.200 (di cui 200 per esborsi), oltre al 15% forfettario sul compenso e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 luglio 2016.

il consigliere estensore
dott. Massimo Ferro



il Presidente
dott. Aniello Nappi

